

**1. Ambito di validità**

- 1.1 Salvo diverso accordo scritto, le presenti Condizioni generali di acquisto ("Condizioni di acquisto") si applicano esclusivamente al rapporto contrattuale tra Siegwerk Italy SpA ("Siegwerk") e il contraente ("Fornitore"). Siegwerk non è vincolata da termini contrastanti o aggiuntivi del Fornitore, nemmeno qualora non li contesti espressamente o il Fornitore insista nel voler effettuare la consegna esclusivamente alle proprie condizioni. Ciò si applica anche nel caso in cui Siegwerk accetti la consegna senza riserve. Per precauzione, Siegwerk si oppone fin da ora a termini contrastanti del Fornitore.
- 1.2 Le presenti Condizioni di acquisto modificano eventuali accordi quadro stipulati tra le Parti. In caso di condizioni divergenti concordate individualmente, le Condizioni di acquisto si applicano in modo subordinato e complementare.

**2. Conclusione del contratto**

- 2.1 Ogni contratto diventa valido se: a) il Fornitore accetta per iscritto l'Ordine d'acquisto scritto di Siegwerk entro 2 giorni dal ricevimento, oppure b) Siegwerk accetta per iscritto l'offerta scritta del Fornitore entro 2 giorni dal ricevimento.
- 2.2 Le offerte del Fornitore devono essere presentate a titolo gratuito e non sono vincolanti; eventuali preventivi del Fornitore saranno rimborsabili solo se concordato per iscritto.
- 2.3 Il Fornitore è tenuto a indicare il numero d'ordine di Siegwerk in tutta la corrispondenza con Siegwerk.

**3. Subappaltatori**

L'impiego di subappaltatori richiede il previo consenso scritto di Siegwerk. Il Fornitore dovrà imporre ai subappaltatori tutti gli obblighi assunti nei confronti di Siegwerk e garantire il rispetto degli stessi da parte dei subappaltatori.

**4. Consegna**

- 4.1 Il Fornitore dovrà consegnare tutta la merce all'indirizzo del destinatario indicato nel contratto. Qualora al Fornitore sia richiesto di occuparsi del trasporto, è tenuto a rispettare tutti i requisiti del relativo mezzo di trasporto, in particolar modo in materia doganale e di normative relative alle merci pericolose.
- 4.2 La documentazione di spedizione completa deve essere inviata assieme alla consegna; ogni consegna deve includere una bolla di accompagnamento. Avvisi di spedizione, bolle di consegna, lettere di vettura, liste di imballaggio e imballaggi esterni devono riportare il numero d'ordine e il numero di lotto. Il numero dell'unità di carico o il peso dell'unità di carico devono essere applicati sull'unità stessa in modo chiaramente visibile e permanente.
- 4.3 Il Fornitore deve fornire a Siegwerk tutte le informazioni rilevanti sul prodotto (ad es. schede di sicurezza, istruzioni d'uso, normative sull'etichettatura) in modo tempestivo prima della consegna. La presente clausola si applica anche a eventuali modifiche delle suddette informazioni sul prodotto.
- 4.4 La piena proprietà della merce passa a Siegwerk al momento della consegna. Eventuali riserve di proprietà a favore del Fornitore dovranno essere concordate individualmente e per iscritto tra le parti, caso per caso.

**5. Ritardi nella consegna**

- 5.1 La data di consegna indicata nell'ordine di acquisto è vincolante. Il Fornitore può effettuare consegne parziali, anticipate o posticipate solo previa approvazione da parte di Siegwerk. L'accettazione o il pagamento senza riserve di una consegna in ritardo non implicano una rinuncia a eventuali diritti o richieste di risarcimento derivanti dal ritardo.
- 5.2 Il Fornitore è obbligato a informare senza indebito ritardo e per iscritto Siegwerk qualora vi siano indizi che non sarà in grado di rispettare i tempi di consegna concordati, specificandone i motivi e fornendo una stima della durata del ritardo.
- 5.3 In caso di ritardo nella consegna, Siegwerk ha diritto al risarcimento dei danni previsto dalla legge.
- 5.4 Il Fornitore potrà invocare come giustificazione il mancato ricevimento di documenti o informazioni da parte di Siegwerk solo se, nonostante un sollecito, non abbia ricevuto tali documenti/informazioni entro un termine ragionevole.

**6. Trasferimento del rischio**

Salvo diverso accordo individuale, il trasferimento del rischio relativo alla merce avviene secondo gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale (Incoterms 2020). In assenza di accordo specifico, si applica il termine "delivered duty paid" (DDP) – consegnato con dazi pagati.

**7. Pesì e volumi**

In caso di discrepanze tra il peso o il volume della merce ordinata e quella consegnata, faranno fede i valori stabiliti da Siegwerk al momento del controllo della merce in ingresso, salvo prova contraria da parte del Fornitore che dimostri che il peso e/o volume da lui rilevato al momento del trasferimento del rischio era stato misurato correttamente secondo principi generalmente accettati.

**8. Fatturazione e pagamento**

- 8.1 Le fatture devono essere emesse in duplice copia dopo la consegna e in conformità alla normativa vigente. La fattura deve indicare il numero d'ordine e riportare separatamente sconti, riduzioni e imposte applicabili. La copia della fattura deve essere chiaramente contrassegnata come tale.
- 8.2 Le fatture emesse in violazione delle disposizioni del punto 8.1 si considerano ricevute da Siegwerk solo dopo la loro rettifica da parte del Fornitore.
- 8.3 I pagamenti saranno effettuati secondo i termini concordati individualmente per iscritto tra le parti. Salvo diverso accordo, Siegwerk effettuerà il pagamento dopo il ricevimento della merce o della fattura (a seconda di quale evento si verifica prima), con uno sconto del 2% entro 20 giorni o al netto entro 30 giorni. I pagamenti non implicano l'approvazione della fornitura.

**9. Reclami per vizi e responsabilità**

- 9.1 Siegwerk effettua un controllo delle merci in arrivo solo per rilevare difetti evidenti (anche derivanti dal trasporto) ed evidenti discrepanze di identità, peso e volume. Siegwerk notificherà tali difetti senza indebito ritardo e comunque entro dieci (10) giorni lavorativi dalla consegna delle merci. Inoltre, Siegwerk notificherà eventuali difetti non evidenti non appena essi vengano scoperti nel normale corso dell'attività.
- 9.2 Il Fornitore garantisce che le merci consegnate possiedono le caratteristiche garantite individualmente e quelle concordate contrattualmente, sono idonee all'uso previsto dal contratto, non presentano difetti che ne riducano il valore o l'idoneità, e sono conformi alle regole e alle norme tecniche generalmente riconosciute, nonché a tutte le disposizioni legislative e normative applicabili.
- 9.3 Nel caso in cui la fornitura o il servizio non soddisfino i requisiti di cui al punto 9.2, o in presenza di altri difetti, Siegwerk può richiedere a propria discrezione, oltre ai diritti previsti per legge, la sostituzione immediata e gratuita delle merci difettose o la loro riparazione. In tali casi, il Fornitore è tenuto a rimborsare Siegwerk per tutte le spese sostenute direttamente o indirettamente a causa dell'inadempimento del Fornitore. In caso di urgenza o se il Fornitore ritarda nell'eseguire la riparazione, Siegwerk ha il diritto di provvedere direttamente alla rimozione del difetto a spese del Fornitore. Qualora il Fornitore abbia garantito proprietà specifiche o la durata delle merci fornite, Siegwerk potrà far valere tale garanzia in aggiunta ad altri diritti.
- 9.4 Il Fornitore è responsabile per vizi di diritto secondo le disposizioni di legge, in particolar modo se i prodotti o il loro utilizzo violano brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Se Siegwerk viene ritenuta responsabile da terzi per tali violazioni, il Fornitore si impegna, su semplice richiesta scritta, a manlevare e tenere indenne Siegwerk da qualsiasi rivendicazione (incluse spese legali e giudiziarie) che potrebbero verificarsi in relazione a tali pretese. Siegwerk non può concludere accordi con la terza parte a carico del Fornitore senza il consenso esplicito di quest'ultimo.
- 9.5 Per il resto, la responsabilità del Fornitore è regolata esclusivamente dalla normativa vigente. In particolare, Siegwerk non accetta limitazioni o esclusioni di responsabilità. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Siegwerk da qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, su semplice

richiesta, qualora il Fornitore o i suoi subfornitori abbiano causato o siano responsabili del difetto di prodotto oggetto del reclamo.

- 9.6 Il Fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile con copertura conforme agli standard del settore, con massimale minimo per evento pari a 5 milioni di EURO per danni materiali e 10 milioni di EURO per danni a persone, per l'intera durata del contratto, ivi compresi i periodi di garanzia, conformità o prescrizione. Il Fornitore deve fornire documentazione dell'assicurazione su richiesta. Coperture inferiori devono essere concordate per iscritto con Siegwerk caso per caso.
- 9.7 I diritti di garanzia previsti dalla legge e/o concordati contrattualmente si prescrivono secondo la normativa vigente.
- 9.8 I termini di prescrizione dei periodi di garanzia vengono sospesi o interrotti secondo quanto previsto dalla legge. In caso di segnalazione di vizi, il termine di garanzia si estende per il periodo compreso tra la segnalazione e la rimozione del difetto. In caso di nuova consegna completa o parziale, sostituzione o riparazione della merce o della prestazione, la garanzia decorre nuovamente da capo.

#### **10. Risoluzione straordinaria**

Fatto salvo qualsiasi diritto legale o previsto contrattualmente di risoluzione o recesso, Siegwerk ha il diritto di risolvere e recedere dal contratto con effetto immediato qualora vengano avviate procedure concorsuali a carico del patrimonio del Fornitore oppure in caso di violazione sostanziale del contratto da parte del Fornitore o qualora la situazione finanziaria del Fornitore peggiori in modo significativo o ancora se eventi imprevedibili non imputabili a Siegwerk modificano sostanzialmente le basi del contratto.

#### **11. Riservatezza e pubblicità**

- 11.1 Il Fornitore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, conoscenze e materiali, ad esempio dati tecnici e di altro tipo, valori misurati, tecniche, esperienze commerciali, segreti aziendali, know-how, composizioni e altra documentazione ("Informazioni") ricevuti da Siegwerk o comunicati in altro modo da Siegwerk o da qualsiasi altra società del Gruppo Siegwerk e a non divulgarli a terzi, utilizzandoli esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto.
- 11.2 Il Fornitore si impegna a restituire senza indebito ritardo, su richiesta di Siegwerk, tutte le Informazioni ricevute in forma materiale (documenti, campioni, esemplari, ecc.), senza trattenerne copie o appunti.
- 11.3 Siegwerk detiene la proprietà e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle Informazioni di cui alla presente clausola.
- 11.4 Il Fornitore potrà fare riferimento al rapporto commerciale con Siegwerk nei propri materiali informativi o pubblicitari solo previo consenso scritto ed esplicito di Siegwerk.

#### **12. Disposizioni varie**

- 12.1 Il Fornitore può trasferire o cedere diritti derivanti dal contratto a terzi solo con il previo consenso scritto di Siegwerk.
- 12.2 Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni fosse in tutto o in parte invalida, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni.
- 12.3 Modifiche, integrazioni e/o revoca del contratto o delle presenti Condizioni di acquisto devono essere effettuate per iscritto.

#### **13. Legge applicabile e foro competente**

- 13.1 Il contratto e il rapporto giuridico tra il Fornitore e Siegwerk sono disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
- 13.2 Il foro competente è esclusivamente quello della sede legale di Siegwerk.